



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)

e con il Ministro della gioventù (MELONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2010

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	24
Disegno di legge	»	27
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	29
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza nella interpretazione	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale iniziativa diplomatica si pone nel solco delle tradizionali relazioni tra l'Italia e il Qatar e mira a gettare le basi per un ulteriore miglioramento qualitativo, dando un forte slancio al rapporto tra i due Paesi nel settore della cooperazione culturale. In questo contesto la proposta dell'Accordo risponde alle seguenti esigenze:

a) provvedere alla mancanza di un accordo di cooperazione culturale fra i due Paesi;

b) fungere da stimolo per iniziative nel campo della collaborazione culturale, ad ogni livello;

c) adattare i contenuti dell'accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

Gli aspetti qualificanti dell'Accordo sono:

- previsione di un proficuo scambio di informazioni culturali ed iniziative attraverso biblioteche nazionali ed istituzioni culturali (articolo 1);

- realizzazione di manifestazioni artistiche, organizzazioni di settimane culturali e scambio di visite tra gruppi teatrali (articolo 2);

- scambi di inviti in occasione dell'organizzazione di *festival* ed altre manifestazioni culturali, incoraggiando, altresì, proiezioni di produzioni cinematografiche (articolo 3);

- collaborazione tra responsabili nei settori di biblioteche, musei, scavi archeologici, progetti di restauro, nonché scambio

di libri, *database* e produzioni artistiche, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese (articolo 4);

- istituzione di una Commissione mista per la realizzazione dell'Accordo e la promozione e lo sviluppo della collaborazione culturale (articolo 5);

- previsione della notifica attraverso canali diplomatici dei membri delle delegazioni che prendono parte ai seminari ed alle visite tra i due Paesi (articolo 6);

- approvazione dell'Accordo conformemente ai regolamenti e alle procedure costituzionali in vigore presso ciascun Paese, e previsione dell'entrata in vigore alla ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l'intervento adempimento delle procedure interne di ratifica (articolo 7);

- previsione della validità triennale dell'Accordo e del suo rinnovo automatico per un periodo analogo nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti abbia inviato all'altra parte comunicazione formale di risoluzione dell'Accordo prima della scadenza del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi prima della effettiva scadenza. Previsione che l'eventuale dichiarazione di risoluzione dell'Accordo non pone fine all'attuazione delle programmazioni in atto, nonché ai progetti in corso, salvo che le due parti non concordino altrimenti (articolo 8);

- previsione della redazione dell'Accordo in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese. Prevalenza della lingua inglese in caso di difformità interpretative (articolo 9).

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero Affari Esteri Ministero per i Beni e le Attività Culturali

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 1 comma.....
2. Art. 2 comma.....
3. Art. 3 comma.....
4. Art.4 comma.....
5. Art.5 comma.....
6. Art. comma.....
7. Art. comma.....
8. Art. comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

SI	
----	--

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. -3-4-6-7-14

- Art. 1: Iniziative per favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana;
- Art. 2: Sostegno delle iniziative nei settori artistico, del folklore, teatro, cinema;
- Art. 3: eventi cinematografici;
- Art. 4: Collaborazione tra archivi e biblioteche e scambio di esperti;
- Art. 5: Riunioni della Commissione Mista per l'esame dei programmi.

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Le spese di vitto e alloggio per gli esperti, vengono corrisposte secondo le intese convenute tra i rispettivi Paesi.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dai Ministeri competenti.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II
Tabella 1

D) Effetti finanziari

A carico dello Stato	Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013						A regime Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	LI	LI	Annuale	LI	Ann.	Perm.	LI	LI	Annuale	LI	Ann.	Perm.	LI	LI	Annuale	LI	
	Art.li 1-2-3-4-5			-84.380			-84.380			-91.295			-91.295			-91.295			
Totale effetti finanz. negativi	-84.380			-84.380			-84.380			-84.380			-91.295			-91.295			
Totale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1						Anno 2						Anno 3						A regime Anno terminale
Articolo	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Comma	Corrente	c/Cap.	Comma	Corrente	c/Cap.	Comma	Corrente	c/Cap.	Comma	Corrente	c/Cap.	Comma	Corrente	c/Cap.				
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi																			

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato Articoli 1-2-3-4-5	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013			A regime Anno terminale
	Corrente			Corrente			Corrente			
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	
	-84.380						-91.295			-91.295
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										
Totale generale effetti finanz. negativi										
Totale generale effetti finanz. positivi										

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime Anno terminale
	Corrente			Corrente			Corrente			
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	
Articolo										
Comma										
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)**

Articolo Comma	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5						
	Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap				
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.		
																						c/Exp.	
Totale effetti finan. negativi																							
Totale effetti finan. positivi																							
1 otela Generale effetti (/intrz. negativi																							
Totale generale effetti finan. positivi																							

Articolo Comma	Anno 6				Anno 7				Anno 8				Anno 9				Anno 10						
	Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap				
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.		
																						c/Exp.	
Totale effetti finan. negativi																							
Totale effetti finan. positivi																							
1 otela Generale effetti (/intrz. negativi																							
Totale generale effetti finan. positivi																							

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno2011	Anno 2012	Anno2013
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	-84.380	-84.380	-91.295

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	84.380	84.380	91.295
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		84.380	84.380	91.295

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Leggearticolo..... comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolocomma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	84.380	84.380	91.295
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo con il Qatar in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 1

Al fine di incoraggiare lo scambio di informazioni culturali ed incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Qatar, si prevedono le seguenti iniziative così quantificate:

– spese per forniture librarie quale supporto per la conoscenza e la diffusione della lingua italiana:	euro	10.000
– spese per l'invio di sussidi audiovisivi quale supporto per la diffusione della cultura italiana:	euro	10.000
Totale articolo 1 (da iscriversi nel bilancio del Ministero degli affari esteri)	euro	20.000

Articolo 2

Per favorire iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e del folklore, attraverso lo scambio di mostre, visite di gruppi folkloristici ed organizzazione di settimane culturali:

	euro	25.000
Totale articolo 2 (da iscriversi nel bilancio del Ministero degli affari esteri)	euro	25.000

Articolo 3

Per lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca ad eventi cinematografici, si prevede una spesa complessiva di

	euro	15.000
Totale articolo 3 (da iscriversi nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali)	euro	15.000

Articolo 4

Per promuovere la conoscenza e la tutela dei rispettivi patrimoni artistici attraverso le attività di studio, ricerca e scavo nei settori archeologici e del restauro, vengono previsti appositi interventi, i cui oneri sono valutabili in complessivi

euro 20.000

Allo scopo di promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri:

- per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente:

BIBLIOTECHE

- Spese di soggiorno per un bibliotecario qatarino (euro 120 al giorno x 7 giorni)

euro 840

- Spese di viaggio per un bibliotecario italiano (biglietto Roma/Doha/Roma)

euro 1.350

ARCHIVI

- Spese di soggiorno per un archivista qatarino (euro 120 al giorno x 7 giorni)

euro 840

- Spese di viaggio per un archivista italiano (biglietto Roma/Doha/Roma)

euro 1.350

Totale articolo 4 (dei quali euro 20.000 da iscriversi nel bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 4.380 da iscriversi nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali)

euro 24.380

Articolo 5

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i protocolli esecutivi. Tali protocolli, per prassi, hanno durata triennale. La Commissione mista, pertanto, si riunirà ogni tre anni per il loro rinnovo, alternativamente in

Italia e in Qatar. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari del Ministero degli affari esteri per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (solo per l'anno 2013):

– spese di viaggio per 3 biglietti Roma/Doha/Roma (euro 1.350 x 3 persone)	euro	4.050
– spese di pernottamento (euro 120 x 5 giorni x 3 persone)	euro	1.800
– spese di vitto (50 per cento della previgente diaria di euro 142 = euro 71 x 5 giorni x 3 persone)	euro	1.065
Totale articolo 5 (da iscriversi nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali) (solo per l'anno 2013)	euro	6.915

Articolo 6

L'articolo 6 non comporta ulteriori oneri in quanto si riferisce alla mera modalità di scelta dei partecipanti alle attività già quantificate negli articoli 2, 3 e 4.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, inteso come limite massimo di spesa, a decorrere dal 2011 e per ciascuno degli anni successivi, da iscriverne per euro 19.380 per gli anni 2011, 2012 e 2013 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 65.000 per gli anni 2011 e 2012 e per euro 71.915 per l'anno 2013 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

	2011	2012	2013
Art. 1	20.000	20.000	20.000
Art. 2	25.000	25.000	25.000
Art. 3	15.000	15.000	15.000
Art. 4	24.380	24.380	24.380
Art. 5	–	–	6.915
TOTALE . . .	84.380	84.380	91.295

Gli oneri per il 2013 risultano maggiorati rispetto al 2011 e al 2012, in quanto la Commissione mista, di cui all'articolo 5 dell'Accordo, si riu-

nirà in Qatar. La Commissione si riunisce ogni tre anni alternativamente in Italia ed in Qatar.

Si fa presente infine che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alle iniziative per la promozione della cultura italiana in Qatar, allo scambio di mostre, alla realizzazione di eventi culturali nonché alle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO -NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La stipula dell'Accordo in parola si inserisce nell'ambito degli ottimi rapporti tra Italia e Qatar e si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico in cui ricondurre le relazioni culturali già in essere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar. Risponde all'esigenza del Governo italiano di consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione con un Paese del Golfo, importante dal punto di vista geo-politico ed economico.

Analogamente ad altri atti già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge *ex* articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni prevedono oneri per il bilancio dello Stato (articoli 1, 2, 3, 4 e 5).

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Le trattative sono state avviate nel 2001; l'Accordo inizialmente è stato parafato nel luglio 2005 in occasione della visita dell'Emiro del Qatar in Italia ed è stato firmato due anni dopo, il 14 gennaio 2007, a corollario della visita del Ministro degli affari esteri D'Alema in Qatar. È il primo accordo in ambito culturale tra i due Paesi e rappresenta la premessa all'ampliamento del corollario normativo anche all'ambito scientifico e tecnologico. Numerose sono infatti le intese e le collaborazioni universitarie stipulate negli ultimi anni che vedono il coinvolgimento di istituzioni universitarie, sia pubbliche che private, dei due Paesi.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il presente provvedimento non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

5. Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali

Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si riscontrano motivi di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui sopra.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

La materia non rientra nell'alveo della delegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

1. *Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Si attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario.

2. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure di infrazione in materia.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali assunti in materia con la firma dell'Accordo in oggetto.

4. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

5. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente ad analogo oggetto.

6. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Il provvedimento è conforme alle regolamentazioni adottate dagli altri Paesi europei sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti convenzioni su analogo oggetto.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. *Ricorso alla novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il provvedimento in esame non determina effetti abrogativi di norme preesistenti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo*

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non si ravvisa la necessità di elaborare una relazione statistica sull'oggetto dell'Accordo in parola.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico tra i due Paesi hanno indotto i due Governi a concludere un Accordo nel settore della cooperazione culturale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per una più stretta collaborazione tra le Parti nel campo culturale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sodali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

L'Accordo intende approfondire la cooperazione culturale tra i due Paesi firmatari, avuto riguardo alle ampie prospettive di incremento dell'interscambio culturale nell'area del Golfo.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

L'obiettivo generale è quello di migliorare le relazioni bilaterali tra i due Paesi; nello specifico, di creare le condizioni per una miglior proiezione internazionale delle istituzioni culturali italiane in un Paese che presenta una domanda crescente di manifestazioni culturali di alto livello.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Sono le istituzioni culturali dei due Stati, di volta in volta individuate a seconda degli obiettivi prefissi. Sono da ritenersi destinatari indiretti gli operatori economici che beneficeranno dei risultati delle relazioni culturali poste in essere da detto Accordo.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Le trattative sono state condotte dai due Governi per il tramite dei rispettivi Ministeri degli affari esteri.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'opzione di non intervento impedirebbe di adempiere all'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'Accordo è stato elaborato conformemente al testo *standard* utilizzato per gli Accordi culturali e comunque improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione culturale.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi.

Verranno, anzi, notevolmente migliorati i rapporti bilaterali con la controparte e se ne trarranno benefici certi in termini di maggior visibilità per le istituzioni culturali italiane, che beneficeranno di un canale privilegiato rispetto alle omologhe istituzioni di altre nazionalità.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto trattasi di provvedimento di autorizzazione alla ratifica di un Accordo internazionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Gli effetti positivi dell'intervento saranno favoriti e ampliati in caso di estesa applicazione dell'Accordo.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

Dall'attuazione dell'Accordo potranno derivare benefici per alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituendo a vario titolo la conseguenza delle politiche di cooperazione previste in campo culturale.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Saranno individuate dalle Autorità competenti a dare attuazione alla Convenzione.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali effettueranno il monitoraggio delle attività connesse, mediante la stipula delle intese applicative che individueranno i singoli campi di applicazione dell'Accordo in oggetto.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR)

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali, curerà a cadenza biennale la redazione della VIR, in cui verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali e i benefici derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 84.380 per l'anno 2011, di euro 84.380 per l'anno 2012 e di euro 91.295 a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE FRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLO STATO DEL QATAR**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar, di seguito denominati "le due Parti",
Tenuto conto dei rapporti di cooperazione esistenti fra loro, al fine di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi,
Consapevoli dell'importanza della cultura per il conseguimento di tale obiettivo,
Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti rafforzeranno la cooperazione culturale con modalità che assicurino lo scambio di elaborati culturali e intellettuali attraverso le biblioteche nazionali e altre Istituzioni culturali.

Articolo 2

Le due Parti favoriranno e consolideranno la cooperazione culturale mediante lo scambio di manifestazioni artistiche e la reciproca organizzazione di settimane culturali. Esse scambieranno visite con manifestazioni artistiche e gruppi teatrali tradizionali e coopereranno parimenti nei settori della scultura e delle arti.

Articolo 3

Le due Parti si assicureranno lo scambio di inviti per partecipare ai festival e agli eventi culturali tenuti nei due rispettivi Paesi e incoraggeranno la reciproca presentazione di produzioni cinematografiche.

Articolo 4

Le due Parti favoriranno la collaborazione fra responsabili dei circoli competenti nei settori delle biblioteche, dei musei, dell'archeologia, delle antichità e del restauro, mediante l'organizzazione di manifestazioni archeologiche e scambi di visite di esperti e specialisti ai fini del dibattito e del coordinamento fra analoghi circoli incaricati dei sopra menzionati

canali di cooperazione. In questo contesto le due Parti faciliteranno lo scambio di libri, database e mostre d'opere d'arte di valore storico fra librerie nazionali e musei di entrambi i Paesi, in conformità alle norme e regolamentazioni applicabili nei due Paesi.

Articolo 5

Le due Parti convengono di istituire una Commissione Mista incaricata dell'applicazione del presente Accordo, al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione culturale. Tale Commissione si riunirà alternativamente nei due Paesi. Le date saranno concordate mediante i canali diplomatici.

Articolo 6

I membri delle delegazioni che prenderanno parte ai seminari e agli scambi di visite fra i due Paesi saranno individuati mediante i canali diplomatici.

Articolo 7

Il presente Accordo sarà approvato in conformità alle regolamentazioni e procedure costituzionali vigenti in ciascuno dei due Paesi e entrerà in vigore alla data di avvenuta ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l'intervenuto adempimento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Il presente Accordo potrà essere modificato di comune intesa fra le due Parti attraverso Scambio di Note.

Gli emendamenti concordati entreranno in vigore secondo le medesime procedure previste per l'Accordo originario che dovranno modificare.

Articolo 8

Il presente Accordo rimarrà in vigore per tre anni e sarà rinnovato tacitamente per eguali periodi nel caso in cui nessuna delle due Parti notifichi per iscritto all'altra la sua volontà di recedere prima dello spirare

del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi antecedentemente alla scadenza.

Lo spirare del presente Accordo non farà venire meno i progetti già in essere fra i due Paesi, a meno che entrambe le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Articolo 9

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno qui appresso firmato il presente Accordo.


Il presente Accordo è stato sottoscritto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà la versione in lingua inglese.

Il presente Accordo è stato firmato a DOHA, il 14.1.2007

Per il Governo
della Repubblica Italiana

IL VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO E MINISTRO
DELLI ESTERI.....


ON. MASSIMO D'ACQUA



Per il Governo
dello Stato del Qatar

PRIMO VICE MINISTRO
E MINISTRO DEGLI ESTERI

.....
HAMAD BIN TASSIM AL-THANI



**CULTURAL CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar, hereinafter referred to as "the two Parties",
Taking into account the existing cooperation relationship between them,
seeking to strengthen friendship relations between the two Countries,
Realizing the importance of culture in achieving this goal,
Have agreed as follows:

Article 1

The two Parties shall enhance cultural cooperation in a way that guarantees exchange of cultural and intellectual output through national libraries and other cultural institutions.

Article 2

The two Parties shall encourage and consolidate cultural cooperation through exchange of art exhibitions and organization of mutual cultural weeks. They shall exchange visits by artistic shows and traditional theatrical groups as well as cooperate in the fields of sculpture and arts.

Article 3

The two Parties shall ensure exchange of invitations to participate in cultural festivals and events conducted in their two Countries and encourage the mutual presentation of movies production.

Article 4

The two Parties shall encourage co-operation among officials of responsible circles in the field of libraries, museums, archaeology, antiquities and restoration through organizing archaeological exhibitions and exchange visits by experts and specialists for the purpose of discussion and coordination by the similar circles, charged with the above-mentioned channels of cooperation. In this context the two Parties shall facilitate exchange of books, databases and display of artistic pieces of historical value among national libraries and museums in both

Countries in accordance with the rules and regulations applicable in both Countries.

Article 5

The two Parties agree to establish a Joint Committee to implement the present Agreement in order to promote and develop the cultural cooperation. This Committee shall meet on alternative occasions in both Countries. The schedules shall be agreed upon by diplomatic channels.

Article 6

Members of delegations who take part in the seminars and visits exchanged between the two Countries shall be determined through diplomatic channels.

Article 7

This Agreement is to be approved according to the regulation and the constitutional procedures prevailing in each Country and shall enter into force as from the date of receipt of the second notification through which the parties will officially inform of the successful fulfillment of their respective ratification procedures.

This Agreement can be modified between the two Parties through an Exchange of Notes.

The agreed amendments shall enter into force according to the same procedures set out for the Agreement they are to modify.

Article 8

This Agreement lasts for three years and it shall be renewed automatically for the same period in case that no Party has sent a written notice of termination to the other Party before the end of the original period or the renewal period at least three months before the actual date of termination. The act of termination of this Agreement shall not affect the existing projects between the two Countries, unless both Parties agree otherwise.

Article 9


In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have hereunto signed this Agreement.

This Agreement has been signed in two originals each of them written in Italian, Arabic and English languages. In case of any difference in interpretation, the English version shall prevail.

This Agreement has been signed in DOHA on JANUARI 14TH 2007

For the Government of
the Italian Republic

MON. MASSIMO D'ALEMA
DEPUTY PRIME MINISTER
AND MINISTER OF
FOREIGN AFFAIRS



For the Government of
the State of Qatar

HAMAD BIN TASSIK BIN TABR
AL - THANI
THE FIRST DEPUTY PRIME
MINISTER
AND MINISTER OF
FOREIGN AFFAIRS

